



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 17.02.2026

Oggetto:

ORIGINALE

Scioglimento anticipato della convenzione di segreteria fra i comuni di "Iglesias, Vallermosa, Pompu e Carloforte" e contestuale costituzione nuova convenzione di segreteria tra la Provincia del Sulcis Iglesiente ed i comuni di "Iglesias, Pompu e Carloforte"

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:25 e proseguo, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	SCANU UBALDO	A
DEMARTIS MATTEO	P	FARA FRANCA MARIA	P
PILURZU ALESSANDRO	P	ORGIU VALENTINA	P
PLAISANT ALBERTO	P	LOREFICE ALESSANDRO	P
BOI SABRINA	P	PINNA SIMONE	P
LOCCI SUSANNA	A	CERNIGLIA MAURIZIO	P
MELIS FEDERICO	P	PES GIUSEPPE	A
CONCU GIANNA	P	SAIU SIMONE	P
ELTRUDIS MARCO ANTONIO	P	PISTIS VALENTINA	P
FRANCU ALBERTO THEODOR	P	MOCCI IGNAZIO	P
LODDO MARCO	A	ZEDDE ANTONIO	P
MARONGIU MONICA	P	BIGGIO LUIGI	P
LORENZONI GIUSEPPINA	P		

Totale Presenti: 21

Totali Assenti: 4

Il Presidente DEMARTIS MATTEO, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO

Risultano presenti gli assessori: Francesco Melis, Carlotta Scema, Nicola Concas, Vito Spiga, Angela Scarpa

All'appello iniziale delle ore 19.25, effettuato dal Segretario Generale, dott. Marco Marcello, sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale presenti 21: Usai, Demartis, Pilurzu, Plaisant, Boi, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Marongiu, Lorenzoni, Fara, Orgiu, Lorefice, Pinna, Cerniglia, Saiu, Pistis, Mocci, Zedde e Biggio (assenti: Locci, Loddo, Scanu e Pes).

Alle ore 19.37, il Presidente interviene sull'ordine dei lavori a proposito dell'ordine del giorno aggiuntivo, prot. n. 8287 del 16.02.2026 e chiede all'Aula – che acconsente – di trattare il punto n.3, prot. 7849/2026, (Regolamento "Stalli rosa") e a seguire il punto indicato al prot. 8287/2026 (o.d.g. aggiuntivo riferito al "Regolamento rimozione dei veicoli").

Segue pertanto la trattazione dei punti sopracitati (D.C.C. 09/2026 e D.C.C. 10/2026).

Alle ore 20.20, inizio della trattazione del punto n. 2, prot. 7849/2026, i presenti sono n. 20 e precisamente: Usai, Demartis, Pilurzu, Plaisant, Boi, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Marongiu, Lorenzoni, Fara, Orgiu, Lorefice, Cerniglia, Saiu, Pistis, Mocci, Zedde e Biggio (assenti: Locci, Loddo, Scanu, Pinna e Pes).

Il Consiglio comunale

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

«Art. 10 – Convenzioni di segreteria.

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.».

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.».

Viste:

- la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con cui il Consiglio di amministrazione della Agenzia Nazionale Segretari Comunali ha disposto che l'Istituto della convenzione costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario”;
- la deliberazione n. 46 del 12.04.2005 del Consiglio di amministrazione della Agenzia Nazionale Segretari Comunali avente ad oggetto “*Disciplina per la costituzione delle convenzioni di Segreteria*”.

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “*Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria*” e ss.mm.i.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020 esplicativa del suddetto decreto.

Dato atto

- che tra i Comuni di Iglesias, Vallermosa, Pompu e Carloforte è in essere, a far data dal 06.11.2025, una convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria comunale, avente come titolare il dott. Marco Marcello;
- che in data 29.09.2025 si sono svolte le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia del Sulcis Iglesiente;
- che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari – ha disposto la reggenza della Segreteria Provinciale in favore del dott. Marco Marcello fino alla data del 28 febbraio p.v.

Preso atto della volontà manifestata per le vie brevi dai Comuni di Iglesias, Carloforte e Pompu di procedere alla sottoscrizione di una convenzione di segreteria con la Provincia del Sulcis Iglesiente al fine di avvalersi della professionalità della dott. Marco Marcello, in qualità di Segretario titolare.

Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta e continuare avvalersi dell'istituto della "Convenzione" previsto dal riportato art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Atteso che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché oltre a ridurre il costo del personale, si tratta di uno strumento che consente ai Comuni di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienza.

Precisato quindi che occorre, preliminarmente procedere allo scioglimento della convenzione in essere fra i comuni di "*Iglesias, Vallermosa, Pompu e Carloforte*", per poi procedere all'approvazione di una nuova convenzione tra la *Provincia del Sulcis Iglesiente* ed i Comuni di "*Iglesias, Pompu e Carloforte*" dando atto che lo scioglimento della vecchia convenzione e la stipula della nuova dovranno avvenire senza soluzioni di continuità.

Ritenuto inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario.

Visto l'allegato schema di convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici della segreteria nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il quale si disciplina lo svolgimento del servizio e si assegna alla Provincia del Sulcis Iglesiente il ruolo di Ente capo – convenzione.

Ritenuto di approvarlo nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce;

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127".

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 30 e all'articolo 98.

Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

Precisato che, con riferimento alla presente seduta

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, prot. n. 7849 del 12.02.2026, dando lettura della proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 10.02.2026, avente ad oggetto: "Scioglimento anticipato della convenzione di segreteria fra i comuni di "Iglesias,

Vallermosa, Pompu e Carloforte" e contestuale costituzione nuova convenzione di segreteria tra la Provincia del Sulcis Iglesiente ed i comuni di "Iglesias, Pompu e Carloforte";

atteso che alle ore 20.21 escono dall'aula i consiglieri Saiu e Biggio e che pertanto i presenti sono diciotto;

dato atto dell'illustrazione effettuata dal Segretario Generale, dott. Marco Marcello, come da registrazione agli atti;

terminata l'illustrazione e poiché non vi sono interventi né a titolo di discussione né per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 10.02.2026, avente ad oggetto: "Scioglimento anticipato della convenzione di segreteria fra i comuni di "Iglesias, Vallermosa, Pompu e Carloforte" e contestuale costituzione nuova convenzione di segreteria tra la Provincia del Sulcis Iglesiente ed i comuni di "Iglesias, Pompu e Carloforte";

Presenti n. 18: Usai, Demartis, Pilurzu, Plaisant, Boi, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Marongiu, Lorenzoni, Fara, Orgiu, Lorefice, Cerniglia, Pistis, Mocci e Zedde.

con voti n.18 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

Delibera

- 1) di sciogliere, la convenzione tra i comuni di "*Iglesias, Vallermosa, Pompu e Carloforte* ", per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, al fine di stipularne una nuova tra la *Provincia del Sulcis Iglesiente* ed i Comuni di "*Iglesias, Pompu e Carloforte*", con decorrenza dall'effettiva presa di servizio del Segretario Generale nella predetta nuova sede convenzionata, dando atto che lo scioglimento della vecchia convenzione e la stipula della nuova dovrà avvenire senza soluzione di continuità;
- 2) di approvare la costituzione della Segreteria convenzionata tra la *Provincia del Sulcis Iglesiente* ed i comuni di "*Iglesias, Pompu e Carloforte*";
- 3) di stabilire che l'Ente capo convenzione è la *Provincia del Sulcis Iglesiente*;
- 4) di approvare lo schema di convenzione tra la *Provincia del Sulcis Iglesiente* (Ente capofila), il Comune di Iglesias, il Comune di Pompu e il Comune di Carloforte per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Generale, con decorrenza dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali di presa d'atto della costituzione e fino al 31 maggio 2028 e fatto salvo che, in ciascun momento, la Provincia del Sulcis Iglesiente, il Comune di Iglesias e i Comuni Pompu e Carloforte possono decidere lo scioglimento anticipato della convenzione;
- 5) di dare mandato al Sindaco di questo Comune per la stipula della convenzione;
- 6) di dare atto che il Segretario Generale in servizio, dott. Marco Marcello, sarà il titolare della Segreteria convenzionata;

7) di incaricare gli Uffici comunali competenti affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;

8) di trasmettere al Ministero dell'Interno-ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

Presenti n. 18: Usai, Demartis, Pilurzu, Plaisant, Boi, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Marongiu, Lorenzoni, Fara, Orgiu, Lorefice, Cerniglia, Pistis, Mocci e Zedde.

con voti n.18 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/02/2026

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MATTEO DEMARTIS

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/02/2026

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/02/2026** al **10/03/2026** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/02/2026, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/03/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO MARCELLO